



ORDINANZA N. 18 del 10/09/2020

OGGETTO: Porto di Manfredonia – Ordinanza di interdizione area Bacino Alti Fondali.

Il sottoscritto Prof. Ugo PATRONI GRIFFI, Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico meridionale, nominato con Decreto n. 128 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 5 aprile 2017,

PREMESSO che:

- la Società Cooperativa “Santa Lucia 1” arl, c.f. e p.iva 03087010710, con sede in Manfredonia alla Loc. Calle del Porto, nella persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, sig. Stoppiello Nunzio, nato a Manfredonia il 09/11/1956 ed ivi residente in via Orto Sdanga n.20, c.f. STPNZ56S09E885G, è titolare della licenza di concessione demaniale marittima n.13/2016, rep.n.14/2016, con scadenza al 31 dicembre 2016, avente ad oggetto l’occupazione e l’uso di un’area demaniale marittima della superficie complessiva di mq.3.646,25, sita alla radice del bacino Alti Fondali di Manfredonia, a servizio di un impianto polifunzionale di acquacoltura;
- con decreto di sgombero n. 9 del 24/06/2020 si obbligava la Società Cooperativa “Santa Lucia 1” a sgomberare da ogni cosa di proprietà, o comunque detenuta, i beni occupati e di metterli nel pristino stato, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del decreto;
- in data 10/9/2020, giusta verbale redatto in pari data, si è proceduto al sopralluogo dell’area in parola;


CONSIDERATO che, durante le operazioni di sgombero, il personale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale ha accertato, oltre la presenza di rifiuti di ogni genere, anche situazioni di pericolo per la pubblica incolumità;

CONSIDERATO altresì che l’area demaniale in questione risulta frequentata dalla cittadinanza;

CONSIDERATA pertanto la necessità di salvaguardare l’incolumità delle persone e di prevenire il verificarsi di possibili situazioni di pericolo;

RITENUTO quindi necessario provvedere alla messa in sicurezza dell’area in questione sia con la rimozione sia con il posizionamento di rete elettrosaldata con new jersey al fine di interdire l’accesso al moletto ove risultano presenti residui di binari per varo/alaggio imbarcazioni in evidente stato di degrado con la presenza di lamiere arrugginite e cedimenti del piano di calpestio;

VISTA la legge 28.01.1994, n. 84 e ss.mm.ii.;



VISTO l'art. 6, comma 4, lett.a) della l. 84/94 e ss.mm.ii. a mente del quale all'Autorità di Sistema Portuale sono conferiti poteri di ordinanza anche in riferimento alla sicurezza rispetto ai rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene del lavoro;

VISTO il Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione;

VISTI gli atti d'ufficio;

ORDINA

Art. 1

Interdizione dell'area demaniale

Si dispone la immediata interdizione all'accesso all'area demaniale marittima, sita alla radice del bacino Alti Fondali di Manfredonia, meglio individuata nell'allegata planimetria;

Art. 2

Obblighi

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'opportuna diffusione e l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale: https://adspmam.etrasparenza.it/contenuto9596_ordinanze_851.html nonché sull'Albo Pretorio dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale;

Art. 3

Manleva

L'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale è manlevata e tenuta indenne in modo assoluto da qualsiasi responsabilità per danni a persone e/o cose che dovessero verificarsi in conseguenza della inosservanza della presente Ordinanza.

I contravventori incorrono, salvo che il fatto non costituisca altro reato, nell'illecito amministrativo di cui all'art. 1164 cod. nav.

Art. 4

Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, di cui all'art. 2 della stessa.

Bari, lì 10 settembre 2020.

IL PRESIDENTE
Prof. Avv. Ugo PATRONI GRIFFI



Area Interdetta